



COMUNE DI  
SAN FELICE DEL BENACO  
PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE 10421	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 5	

## COPIA

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza

Adunanza di prima convocazione – Seduta ORDINARIA

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **diciannove** del mese di **aprile** alle ore **19.00**, in videoconferenza in modalità streaming, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio n. 152/2020 del 05 maggio 2020 e successivo Decreto nr. 156/2020 in data 31 luglio 2020, in merito allo svolgimento dei Consigli Comunali in modalità di videoconferenza, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Pres. Ass	
ZUIN SIMONE	Si	No
BALDO BRUNO	Si	No
BOCCHIO SIMONE	Si	No
TARMANINI SANDRA	Si	No
BACCOLO MARCO	Si	No
ZANE AUGUSTO	Si	No
CORRENDO ETTORE ANTONIO	Si	No
MARGINI ELISA	Si	No
RIZ ISABELLE	Si	No
ZAMBARDA ELIA	No	Si
SERAFINI LUCA	Si	No
ROBUSTI SIMONA	No	Si
BACCOLO AMADIO	Si	No
Totale	11	2

Partecipa il Segretario comunale Sig. **DOTT.SSA MARILENA PERO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. **ZANE AUGUSTO** Presidente del Consiglio Comunale assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

## **DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19.04.2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021.**

**Sono presenti in videoconferenza undici Consiglieri comunali**

Presidente del Consiglio: Illustrazione a cura di Assessore Baccolo.

Assessore Baccolo: Ringrazio per la costruzione di questi due regolamenti sui canoni il dott. Mantani e la dott.ssa Cobelli, perché veramente ci siamo tolti il sangue anche il Signor Segretario ed il Signor Sindaco che hanno rivisto le bozze finali. Sapete che si doveva abbandonare la Tosap e siamo passati al canone unico, abbiamo adattato alla nostra realtà locale questo canone ed il regolamento cercando di renderlo consono alla nostra realtà di piccolo Comune a prevalente vocazione turistica. Come per la precedente Tosap la cosa più significativa, a parte i tecnicismi relativi a come viene costruito il canone di occupazione suolo pubblico, abbiamo introdotto delle esenzioni ad esempio per le tende che a me sembravano anacronistiche e sembravano i vecchi dazi. Abbiamo diviso il nostro Comune per aree macro. Tre macro aree: il centro storico, le zone rivierasche e le altre zone del Comune, cercando di dare a queste zone un valore. E' chiaro che ogni zona ha dei valori diversi, perché se io voglio fare un bar nella zona Santigaro non ha lo stesso valore che realizzarlo sul lungolago del porto di Portese. Abbiamo cercato di dare un valore commerciale alle zone e a chi fa utilizzo di suolo pubblico in queste zone. Il canone è piuttosto complesso suddiviso in due regolamenti distinti: uno per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione ed autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'altro per le aree mercatali. Non so cosa dirvi di più perché onestamente se volete lo leggiamo tutto ci mettiamo con calma e per mezzanotte dovremmo riuscire a terminare. Questi sono i punti salienti. Le tariffe, sono volutamente escluse perché di competenza della Giunta, saranno approvate dalla Giunta una volta approvato il canone.

Presidente del Consiglio: I Consiglieri sono interessati e quindi come tali hanno letto il regolamento. Rivolto all'Assessore Baccolo: La invito ad evitare commenti, battute ed osservazioni soprattutto in questo clima quindi si astenga d'ora in avanti. Consigliere Serafini ha chiesto la parola?

Consigliere Serafini: Grazie Presidente, anche per il richiamo perché mi sembra che stia diventando una battaglia personale ed è veramente ridicola la cosa. Io non ho nulla da dire sul canone unico, sostanzialmente è una riforma che è stata fatta per favorire i concessionari delle riscossioni cercando di accorpate la Cosap con l'imposta di pubblicità, quindi al di là della dichiarazione di facciata del Governo che parla di semplificazione, questa semplificazione non c'è ed ha una sola finalità che è quella di esternalizzare questi servizi. Io non sono d'accordo su questa linea di indirizzo perché ritengo che nei Comuni turistici come il nostro certe attività debbano rimanere nell'ambito comunale, non parlo tanto dell'imposta di pubblicità che per un Comune è di difficile gestione, ma parlo dell'occupazione suolo pubblico perché attraverso l'occupazione suolo pubblico l'Amministrazione Comunale può porre in essere politiche a favore del turismo e del commercio. Quindi secondo me è giusto che questo canone rimanga all'interno della struttura comunale e proprio per questo motivo mi ricollego al parere del dott. Maurizio Mantani che nell'esprimere parere favorevole dice anche si è scelto di non inserire nel regolamento uno o più articoli specifici sull'attribuzione delle funzioni e dei poteri del funzionario responsabile nell'organizzazione e nella gestione della riscossione e rimborso del canone eventualmente si valuteranno come attribuire in modo formale queste funzioni così importanti o se integrare il regolamento. Io concordo con questa conclusione e mi auspico che il Comune scelga di gestire il canone unico ex Cosap all'interno, in quanto penso che sia un corollario indispensabile della politica amministrativa dell'Amministrazione.

Presidente del Consiglio: altri interventi in merito prima della votazione? Passiamo alla votazione. Prego

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della*

- aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;*
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
  - per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 A decorrere dal 2021 è istituito dai Comuni il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, che si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale e sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, la TARIG giornaliera;
  - ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
  - ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi*

*dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

**CONSIDERATO** che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di CC. n. 52 del 15/07/1994 e modificato con deliberazioni di CC. n. 13 del 24/02/1995, n. 56 del 09/10/2001 e n. 6 del 31.3.2015;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di CC. n. 4 del 21/01/1993;
- Delibera di GM n. 20 del 02/03/2006 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP
- Delibera di GM n. 28 del 05/03/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che recita: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

**VISTA** la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione (all. A), autorizzazione o esposizione pubblicitaria che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: disposizioni sistematiche
- TITOLO II: procedimento amministrativo per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico
- TITOLO III: procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie
- TITOLO IV: tariffe canone, riduzioni, esenzioni
- TITOLO V: pubbliche affissioni
- TITOLO VI: riscossione, accertamenti e sanzioni
- TITOLO VII: particolari tipologie di occupazione
- TITOLO VIII: particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

**VISTA** la proposta di Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (all. B) che si articola in ventuno articoli.

**RAVVISATA** la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**RITENUTO** di proporre l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e l'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021.

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov).

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

**PRESO ATTO** che la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", al comma 3-bis dell'art.106 prevede che "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

**VISTO** l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

**VISTO** l'articolo 30, comma 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30.04.2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000";

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012;

**ACQUISITO** il parere favorevole sulla proposta di deliberazione apposto dal Responsabile dell'Area Contabile ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 così come modificato dall'art.3, c.1, lettera b, del D.L. n. 174 del 10.10.2012 che attesta che la stessa COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** del parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

con voti, espressi per appello nominale da undici Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti:

- favorevoli n. undici (Zuin Simone, Baldo Bruno, Bocchio Simone, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa, Riz Isabelle, Zane Augusto) (Serafini Luca Lista "San Felice del Benaco – Portese – Cisano per Passione") (Baccolo Amadio Lista "Civica Vivere");

## **DELIBERA**

1. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 816-836, composto di n. 68 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
2. di approvare il Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi della Legge 160/2019 articola 1 commi 837-845, composto di n. 21 articoli, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato B);
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
  - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del d. lgs 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di CC. n. 52 del 15/07/1994 e modificato con deliberazioni di CC. n. 13 del 24/02/1995 e n. 56 del 09/10/2001 e n. 6 del 31.03.2015;

- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93, approvato, da ultimo, con delibera di CC. n. 4 del 21/01/1993;
- Delibera di GM n. 20 del 02/03/2006 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di GM n. 28 del 05/03/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

5. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto dei Regolamenti approvati con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

6. di stabilire che le disposizioni del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;

successivamente

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

riscontrata l'urgenza di dar corso agli adempimenti necessari, con separata votazione che da il seguente esito:

con voti, espressi per appello nominale da undici Consiglieri comunali, presenti in videoconferenza e votanti:

- favorevoli n. undici (Zuin Simone, Baldo Bruno, Bocchio Simone, Tarmanini Sandra, Baccolo Marco, Correndo Ettore Antonio, Margini Elisa, Riz Isabelle, Zane Augusto) (Serafini Luca Lista "San Felice del Benaco – Portese – Cisano per Passione") (Baccolo Amadio Lista "Civica Vivere");

### **DICHIARA**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo 267/2000.

---

**Letto, approvato e sottoscritto,**

Il Presidente  
F.to ZANE AUGUSTO

Il Sindaco  
F.to ZUIN SIMONE

Il Segretario comunale  
F.to DOTT.SSA MARILENA PERO'

---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art.124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale venne pubblicata oggi 26.07.2021 all'albo pretorio on line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi

Il Segretario Comunale  
F.to DOTT.SSA MARILENA PERO'

---

E' copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente ai sensi artt.22-23 ter del D.Lgs.82/2005 nonchè dell'art.10 del DPCM del 13.11.14

Lì,